



APERTO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Multirischi Esercizi Commerciali

Merci in Refrigerazione

Il presente documento contenente:

- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto



Vittoria
Assicurazioni

Area Riservata	pag. 2
Glossario	pag. 4
Sezione Merci in Refrigerazione	pag. 9
Condizioni che regolano il caso di sinistro	pag. 12

AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa - www.vittoriaassicurazioni.com - è disponibile la sezione "AREA RISERVATA", che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.

Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.

SEZIONE MERCI IN REFRIGERAZIONE - Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo

GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	RIFERIMENTO (art.)	SCOPERTO (per sinistro salvo diversa indicazione)	FRANCHIGIA (per sinistro salvo diversa indicazione)	SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO O DI RISARCIMENTO (o limite di valore-esistenza, se indicato)
La garanzia può essere prestata a valore intero o a primo rischio assoluto in base alla scelta del Contraente				
Merci in refrigerazione guasti o rotture nell'impianto frigorifero	1	25% minimo Euro 100		
Merci in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo	2		Periodo continuativo 12 h	
Merci in processo di surgelamento	4	20% minimo Euro 200		
Per la forma a Valore intero assicurazione parziale: non applicazione della regola proporzionale	8			- fino a Euro 2.500 di danno indennizzabile - fino al 15% di insufficienza di somma assicurata

Glossario

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

Allagamento

Presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto:

- a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici diversi da: terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;

non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché ad infiltrazioni di acqua dal terreno.

Apparecchiature elettroniche

- sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati;
- elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine;
- personal computer.

Arredamento - attrezzature – macchinari

- attrezzi e utensileria in genere;
- serbatoi e sili non in cemento armato o muratura;
- macchine e impianti in genere (compresi, a titolo esemplificativo, quelli di prevenzione e di allarme, di sollevamento, di pesa e di imballaggio, le scale mobili, le apparecchiature di segnalazione e comunicazione, escluse quelle citofoniche) destinati all'espletamento dell'attività assicurata di cui all'ubicazione del rischio, nonché i relativi ricambi e basamenti;
- raccorderie, tubazioni e quant'altro relativo ai beni sopra indicati;
- mezzi di sollevamento, di traino e di trasporto, salvo quanto riportato alla definizione "COSE NON ASSICURATE";
- arredi dei locali in genere, compresi mobilio, scaffalature, macchine per ufficio, impianti portatili di condizionamento e di riscaldamento;
- cancelleria, stampati, indumenti di lavoro, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio dell'attività, fatta eccezione per quanto definito alle voci di apparecchiature elettroniche, arredamento domestico, fabbricato e merci.

Fatta eccezione per quanto definito alle voci di apparecchiature elettroniche, arredamento domestico, fabbricato e merci.

Sono altresì comprese le eventuali addizioni e migliorie apportate dall'Assicurato che risulti locatario dei locali ove sono riposti i beni sopra elencati anche se rientranti nella definizione di fabbricato.

Arredamento domestico

Quanto costituisce la normale dotazione di una abitazione civile, se adibita a dimora dell'Assicurato e/o del Custode, in locali annessi a quelli dell'azienda assicurata, compresi quadri e dipinti in genere con il limite di Euro 3.000 per singolo oggetto.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Il Contraente della polizza nel caso delle prestazioni della Sezione Assistenza.

Azienda

Esercizio commerciale situato in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino dove l'assicurato svolge la propria attività lavorativa, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

Beni assicurati

Quelli descritti alle relative Definizioni (Fabbricato, Contenuto, Merci), anche se di proprietà di terzi, per cui è riportata in polizza la relativa somma assicurata e ubicati presso l'indirizzo indicato in polizza.

I beni assicurati possono essere posti in locali anche tra loro non intercomunicanti, ma ubicati comunque nell'ambito dello stesso complesso immobiliare.

Parte dei beni assicurati, costituenti il contenuto e le merci possono trovarsi:

- all'aperto e sui piazzali, purché comunque entro i recinti dell'azienda assicurata;
- temporaneamente presso Terzi, compresa la partecipazione a fiere, mostre, mercati, sfilate, sul territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano.

Combustibili

Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C possono dar luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Consumatore

E' inteso come la "persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Contenuto

Apparecchiature elettroniche, arredamento - attrezzature - macchinari, arredamento domestico, cose assicurabili a condizioni speciali, valori, personal computers di proprietà dei titolari dell'esercizio commerciale fino a un massimo di Euro 1.000 (operante esclusivamente per la Sezione Incendio).

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose assicurabili a condizioni speciali

- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
 - schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
 - modelli, stampi, garbi, messe in carta, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
 - tappeti, arazzi, quadri, statue;
- nei limiti previsti.

Cose

Gli oggetti materiali (compresi gli immobili ed in genere qualsiasi sostanza), nonché gli animali.

Esplosivi

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dal R.D. n. 635 del 6 maggio 1940, art. 83, allegato A.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato

L'intero complesso edile, costituito anche da più corpi tra loro separati o contigui, comunicanti o non, anche aperti su uno o più lati e/o incompleti nei serramenti, variamente elevati entro e fuori terra, compresi:

- opere di fondazione o interrate,
- decorazioni e abbellimenti non aventi valore artistico,
- fissi ed infissi,
- serbatoi e sili in cemento armato e muratura,
- recinzioni, nonché i relativi impianti, escluso quanto indicato sotto la definizione di contenuto.

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato assicurato, o contenente i beni assicurati, sia costruito con strutture portanti verticali, del tetto, solai, pareti esterne, coperture e coibentazioni – ove presenti – in materiali incombustibili.

Non hanno influenza i materiali impiegati per coibentazioni, rivestimenti, impermeabilizzazioni, applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura, e le coibentazioni interne combustibili interamente rivestite da materiali incombustibili.

E' tollerata l'armatura del tetto in legno, nonché la presenza di solai in legno di superficie complessivamente non superiore ad $\frac{1}{4}$ della superficie coperta, e non si esclude l'eventuale esistenza di qualche costruzione, o porzione, secondaria costruita e coperta in tutto od in parte in materiali combustibili, la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta dal fabbricato stesso.

Fissi

Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.

Franchigia

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato.

Implosione

Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

Impresa

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

Incendio

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può

autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili

Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non possono dar luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Infiammabili

Sostanze e prodotti non classificabili come esplosivi - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° C - che rispondono ad una o più delle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l'aria spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Infissi

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

Merci

Merci in genere, materie prime, ingredienti di lavorazione, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, compresi veicoli iscritti al P.R.A. e ciclomotori quando sono oggetto di vendita inerenti l'attività dichiarata, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, esclusi esplosivi, infiammabili e merci speciali.

Merci speciali

celluloide (grezza e oggetti di);

espansite;

schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;

materie plastiche espanse o alveolari;

imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito

Scoperto

la percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro

Il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione che determina il diritto all'indennizzo.

Solaio

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature .

Tetto

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Valori

Denaro, cartevalori, titoli di credito, valori bollati, ticket, buoni pasto, carte parcheggio, biglietti del tram e simili, il tutto inerente all'attività assicurata (fatta eccezione per le "ricette della farmacia", eventualmente assicurate a parte alla relativa partita).

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione che costituiscono la totalità o una porzione delle merci assicurate alla Sezione Incendio.

Il premio è calcolato in relazione alla condizione operante indicata in polizza tra **1 - Merci in refrigerazione** e **2 - Merci in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo** di seguito riportate.

Correlazione con assicurazione danni diretti

La presente assicurazione forma parte integrante ed inscindibile con la Sezione Incendio; di cui si intendono richiamate:

- le DEFINIZIONI tutte;
- le garanzie:
 - Spese di Demolizione e Sgombero (se operante),
 - Rinuncia alla rivalsa
 - Operazioni peritali
 - Onorari periti,

prestate nei limiti previsti dalla Sezione Incendio.

L' eventuale decadenza della Sezione Incendio determina l'automatica cessazione della presente assicurazione.

1 - Merci in refrigerazione (per celle frigo, banchi e armadi frigoriferi)

L'Impresa risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, in banchi e armadi frigoriferi assicurate alla relativa garanzia a causa di

- mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero
conseguenti
 - a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei ed agli altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonchè nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

Qualora il danno sia causato da evento di cui al precedente punto b), il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 25% dell'indennizzo medesimo, con il minimo di Euro 100.

2 - Merci in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo (solo celle frigorifere)

L'Impresa risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, assicurate alla relativa garanzia a causa di

- mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero;
consequenti
 - a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei ed agli altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonchè nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

Il Contraente o l'Assicurato dichiara che la sorveglianza dell'impianto consente di rilevare la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre 6 ore e si impegna, in tal caso, a darne immediato avviso all'Impresa con il mezzo più rapido disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.

3 - Periodo di carenza

Premesso che il periodo continuativo di 12 ore indicato all'art. 2 MERCI IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO si identifica con il cosiddetto "PERIODO DI CARENZA", cioè il periodo di tempo che decorre dal momento dell'interruzione della regolare produzione di freddo durante il quale la merce all'interno delle celle - permanentemente chiuse - non subisce danno, si intendono assicurati, anche se avvenuti durante tale periodo:

- il deterioramento di merci che non abbiano ancora raggiunto la temperatura di conservazione prescritta;
- la contaminazione di merci dovuta a fuoriuscita del fluido frigorifero;
- il deterioramento di merci per congelazione accidentale non previsto durante la conservazione.

4 - Merci in processo di surgelamento

L'assicurazione comprende le merci per le quali è in corso il processo di surgelamento.

Durante tale processo il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di un importo pari al 20% dell'importo liquidato a termini di polizza, con il minimo di Euro 200.

In nessun caso l'Impresa pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del valore di merci corrispondente alla portata del tunnel di surgelamento.

5 - Forme di copertura

Garanzia prestata a valore intero

Agli effetti del conteggio del premio nonché, in caso di sinistro, dell'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile, il Contraente/Assicurato dichiara che la somma assicurata corrisponde al massimo valore di quanto posto in refrigerazione ed assicurato con la presente polizza.

Garanzia prestata primo rischio assoluto

La somma relativa ai beni assicurati con la presente polizza corrisponde al massimo dell'indennizzo per sinistro e per anno assicurativo ed è stabilita indipendentemente dal valore di esistenza di detti beni e senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile.

SEZIONE MERCI IN REFRIGERAZIONE

Condizioni che regolano il caso di sinistro

6 – Richiamo delle condizioni della sezione incendio e danni diretti

Per la presente Sezione si intendono richiamati i seguenti articoli della Sezione Incendio

- 15 - Procedura per la valutazione del danno
- 16 - Mandato dei periti
- 18 - Coesistenza di scoperti, franchigie
- 19 - Limite massimo dell'indennizzo
- 20 - Obblighi in caso di sinistro
- 22 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- 23 - Esagerazione dolosa del danno
- 25 - Anticipo indennizzi

7 - Determinazione del danno

Per determinare l'ammontare del danno si procede determinando per le Merci il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

8 - Caso di assicurazione parziale

Se dalle stime effettuate secondo i criteri previsti dall'art. 7 Determinazione del danno, risulta che l'assicurazione copre solo una parte del valore che le merci in refrigerazione avevano al momento del sinistro, e la somma assicurata risultasse insufficiente in misura superiore del 15% l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna somma assicurata risultata insufficiente, e la regola proporzionale, di cui all'art.1907 del Codice Civile, verrà applicata solo per l'eccedenza rispetto a detto 15%.

Fanno comunque eccezione le garanzie:

- Spese di Demolizione e Sgombero (se operante),
- Onorari periti,

per le quali l'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Si conviene inoltre che per qualsiasi sinistro, non verrà applicato il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, quando il danno indennizzabile risulti non superiore a Euro 2.500.

9 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Su richiesta dell'Assicurato, quanto sopra indicato si applicherà a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, esclusivamente ai fini dell'indennizzo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della valutazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita danneggiata, un atto di liquidazione amichevole o un verbale di perizia. I pagamenti così effettuati saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dall'Impresa a titolo di indennizzo.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi di esclusione previsti dalle Condizioni operanti della presente Sezione.

APERTO

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB058233-MIR-EDZ-0119 - MULTIRISCHI ESERCIZI COMMERCIALI - MERCI IN REFRIGERAZIONE